

N. 10.214 di rep.

N. 5.305 di racc.

**Atto di scissione parziale
a favore di società beneficiaria preesistente**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)
il giorno 26 (ventisei)
del mese di settembre,
in Milano, in via Agnello n. 18.

Avanti a me **Carlo Marchetti**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, sono comparsi i signori:

- **Bottero Paola**, nata a Vicenza il giorno 30 gennaio 1959, domiciliata per l'incarico in Novara, via Luigi Giulietti n. 9, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua veste Procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni

"Autogrill S.p.A."

con sede legale in Novara, via Luigi Giulietti n. 9, capitale sociale Euro 132.288.000, i.v., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Novara: 03091940266, iscritta al R.E.A. di Novara al n. 188902 (di seguito, anche: la "**Società Scindenda**", la "**Società Scissa**" o "**Autogrill**"),

munita degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura in data 20 settembre 2013 a rogito notaio in Garbagnate Milanese dottoressa Carlotta Dorina Stella Marchetti n. 2 di rep., al presente in originale allegata sotto "**A**", a sua volta rilasciata in forza e in esecuzione di delibera dell'Assemblea Straordinaria della predetta Società Scindenda del 6 giugno 2013 (di cui a verbale in data 11 giugno 2013, n. 9.835/5.141 di mio rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 13 giugno 2013 al numero 18909 serie 1T); e

- **Marzo Marcello**, nato a Novara il giorno 26 ottobre 1968, domiciliato per l'incarico in Novara, via Greppi n. 2, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipulare non in proprio, ma nella sua veste Procuratore e, come tale, in rappresentanza della società per azioni attualmente con unico socio

"World Duty Free S.p.A."

o in forma abbreviata "**WDF S.p.A.**", con sede legale in Novara, via Greppi n. 2, capitale sociale euro 120.000,00 i.v., codice fiscale, P. Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Novara: 02362490035, iscritta al R.E.A. di Novara al n. 231704 (di seguito, anche: la "**Società Beneficiaria**" o "**WDF**"),

munito degli occorrenti poteri per quanto *infra* in forza di procura in data 20 settembre 2013 a rogito notaio in Garbagnate Milanese dottoressa Carlotta Dorina Stella Marchetti n. 1 di rep., al presente in originale allegata sotto "**B**", a sua volta rilasciata in forza e in esecuzione di delibera del-

l'Assemblea Straordinaria della predetta Società Beneficiaria del 6 giugno 2013 (di cui a verbale in pari data n. 9.827/5.137 di mio rep., registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 13 giugno 2013 al numero 18893 serie 1T). E quindi detti Componenti, della identità personale dei quali io notaio sono certo, nelle proprie rispettive sopraindicate rappresentanze,

premesse che:

a) i Consigli di Amministrazione di Autogrill e di WDF hanno predisposto ed approvato un progetto di scissione parziale di Autogrill (di seguito anche il "**Progetto**"), da attuarsi mediante assegnazione di parte del suo patrimonio a favore di WDF (di seguito anche la "**Scissione**") e più precisamente della parte del patrimonio di Autogrill relativo alle attività indirettamente svolte dalla stessa nel settore c.d. "Travel Retail & Duty Free", costituita dalla partecipazione totalitaria detenuta da Autogrill nella società di diritto spagnolo World Duty Free Group SAU (di seguito anche la "**Partecipazione**"), come in particolare previsto nel paragrafo 4 del Progetto;

b) il predetto Progetto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Novara in data 3 maggio 2013 ed ivi iscritto in data 6 maggio 2013 per entrambe le società partecipanti alla Scissione;

c) la Scissione risulta illustrata e giustificata sotto il profilo giuridico ed economico anche alla stregua di quanto indicato nelle relative relazioni illustrative predisposte dai rispettivi Consigli di Amministrazione ai sensi degli artt. 2506-ter e 2501-quinquies del codice civile nonché, quanto ad Autogrill, ai sensi dell'art. 70, secondo comma, del Regolamento Emittenti (relazioni allegate ai precitati verbali assembleari);

d) la scissione assume quali situazioni patrimoniali di riferimento (i) quanto alla Società Scindenda, il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2012, messo a disposizione del pubblico secondo le modalità di legge in data 23 aprile 2013 ed approvato dall'assemblea ordinaria tenutasi in data 6 giugno 2013 e (ii) quanto alla Società Beneficiaria, una situazione patrimoniale al 15 aprile 2013, redatta ai sensi del combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2501-quater del codice civile (allegata al già citato relativo verbale assembleare), in quanto la Società Beneficiaria, costituita con atto in data 27 marzo 2013 ed iscritta presso il Registro delle Imprese di Novara in data 3 aprile 2013, non ha ancora approvato alcun bilancio d'esercizio; non si è invece resa necessaria la relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'art. 2501-sexies, richiamato dall'art. 2506-ter del codice civile, trattandosi di scissione proporzionale a favore di società il cui capitale è interamente posseduto dalla Società Scindenda di guisa che l'operazione

non comporta in alcun modo una variazione del valore delle partecipazioni complessivamente possedute dagli azionisti Autogrill;

e) così come previsto nel relativo Progetto, la Scissione comporterà, in particolare e tra l'altro, stante il valore contabile della Partecipazione:

(i) la riduzione del patrimonio netto di Autogrill per l'importo di Euro 428.878.184,00 (pari appunto al valore di carico al 31 dicembre 2012 della Partecipazione) da attuarsi mediante:

- riduzione del capitale sociale per Euro 63.600.000,00, senza annullamento di azioni essendo le medesime prive di valore nominale espresso, come meglio *infra* precisato alla premessa **h)**;

- riduzione delle riserve di complessivi Euro 365.278.184,00;

(ii) il corrispondente incremento del patrimonio netto di WDF per Euro 428.878.184,00, da attuarsi mediante:

- aumento del capitale sociale per Euro 63.600.000,00 con emissione di n. 254.400.000 nuove azioni prive di valore nominale, da assegnarsi agli azionisti di Autogrill in numero pari a quelle da ciascuno possedute nella Società Scindenda; e
- aumento delle riserve per complessivi Euro 365.278.184,00;

f) sempre come previsto nel Progetto e secondo quanto pure deliberato da WDF nella citata Assemblea Straordinaria, le azioni WDF sono destinate ad essere ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano; all'uopo, WDF ha provveduto a depositare, in data 30 agosto 2013, domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; la data di inizio delle negoziazioni di tali azioni sarà stabilita dagli organismi competenti con apposito provvedimento e coinciderà, al più tardi, con il primo giorno di negoziazione delle azioni della Società Scindenda successivo alla data di efficacia della presente Scissione;

g) con le precitate deliberazioni delle rispettive Assemblee Straordinarie del 6 giugno 2013, la Società Scindenda e la Società Beneficiaria hanno deliberato di approvare il Progetto di cui sopra, come sopra debitamente iscritto presso il Registro delle Imprese di Novara ed allegato ai rispettivi precitati verbali, secondo le modalità tutte di cui a detto Progetto;

h) sempre con deliberazioni delle rispettive Assemblee Straordinarie del 6 giugno 2013 e sempre così come previsto nel Progetto:

(i) la Società Scindenda ha inoltre deliberato, tra l'altro, di eliminare il valore nominale delle proprie azioni, di guisa che - come già precisato - la riduzione del capitale sociale di Autogrill al servizio della Scissione avverrà senza annullamento di azioni;

(ii) la Società Beneficiaria ha inoltre deliberato, con effi-

cazia dalla data di efficacia della Scissione, di adottare un nuovo testo di Statuto Sociale (allegato sotto B al Progetto e sotto "D" al precitato verbale assembleare del 6 giugno 2013) che, in particolare e tra l'altro, prevede l'introduzione di una serie di previsioni in ottemperanza alle disposizioni in materia di *corporate governance* contenute nella normativa di settore applicabile alle società con azioni quotate su un mercato regolamentato;

i) le precitate deliberazioni della Società Scindenda e della Società Beneficiaria sono state iscritte presso il Registro delle Imprese di Novara in data 12 giugno 2013 per entrambe le società partecipanti alla Scissione;

l) è decorso il termine di cui all'articolo 2503, primo comma, del codice civile, richiamato dall'art. 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dalla predetta data di iscrizione delle citate deliberazioni assembleari presso il competente ufficio del Registro delle Imprese senza che - come i Componenti, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, dichiarano e confermano - siano pervenute opposizioni da parte dei creditori, e pertanto si può, ai sensi di legge, addivenire alla attuazione della Scissione.

Premesso inoltre che

m) si sono prima d'ora verificate le condizioni a cui era subordinato il perfezionamento del presente atto di Scissione (quali indicati al paragrafo 7 del Progetto) - come i Componenti, nelle rispettive sopraindicate rappresentanze, dichiarano e confermano - e più precisamente:

- in data 5 giugno 2013 si è dato corso all'erogazione a favore di WDFG SAU e alcune sue controllate del Finanziamento (come ivi identificato), previa rinuncia da parte di alcune banche finanziatrici ad avvalersi dei rimedi previsti in alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine di cui Autogrill e altre società del gruppo che ad essa fanno capo sono parte.

Tutto quanto sopra premesso,

i Componenti, in attuazione delle citate deliberazioni delle rispettive Assemblee Straordinarie della Società Scindenda e della Società Beneficiaria del 6 (sei) giugno 2013 (duemilatreddici), nelle proprie rispettive sopraindicate rappresentanze

convengono e stipulano quanto segue:

1.) (Attuazione della Scissione) - Viene con il presente atto data attuazione al Progetto approvato dalle rispettive Assemblee Straordinarie di Autogrill e di WDF - e qui nuovamente allegato sotto "C" - con assegnazione per scissione

dalla Società Scissa

"Autogrill S.p.A."

con sede legale in Novara, via Luigi Giulietti n. 9

a favore della Società Beneficiaria preesistente

"World Duty Free S.p.A.", o in forma abbreviate, "WDF S.p.A."

con sede legale in Novara, via Greppi n. 2,
della parte del patrimonio della Società Scissa consistente
nella Partecipazione, quale specificamente descritta al para-
grafo 4 (quattro) del Progetto stesso, alle condizioni e ter-
mini previsti nel medesimo Progetto, per un patrimonio netto
assegnato di valore contabile pari ad Euro 428.878.184,00
(quattrocentoventottomilioniottocentosettantottomilacentot-
tantaquattro virgola zero zero).

Ad esito della Scissione, la Società Scissa rimarrà pertanto
titolare di tutti gli elementi dell'attivo e del passivo di-
versi dalla Partecipazione.

**2.) (Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Scis-
sa)**

- Per effetto della presente Scissione, conformemente a
quanto anche previsto nelle relative deliberazioni assemblea-
ri di approvazione del Progetto, il patrimonio netto contabi-
le della Società Scissa si ridurrà di complessivi Euro
428.878.184,00 (pari, si ripete, al valore di carico al 31
dicembre 2012 della Partecipazione) da attuarsi mediante:

- riduzione del capitale sociale per Euro 63.600.000,00 (ses-
santatremilioneiseicentomila virgola zero zero), senza annul-
lamento di azioni essendo le medesime prive di valore nomina-
le espresso;

- riduzione delle riserve di complessivi Euro 365.278.184,00
(trecentosessantacinquemilioni duecentosettantottomilacentot-
tantaquattro virgola zero zero).

**3.) (Effetti patrimoniali della Scissione sulla Società Bene-
ficiaria)**

- Per effetto della presente Scissione, e sempre
conformemente a quanto anche previsto nelle relative delibe-
razioni assembleari di approvazione del Progetto, il patrimo-
nio netto della Società Beneficiaria si incrementerà di un
importo pari ad Euro 428.878.184,00, da attuarsi mediante:

- aumento del capitale sociale per Euro 63.600.000,00 (ses-
santatremilioneiseicentomila virgola zero zero) con emissione
di n. 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioni quattrocen-
tomila) nuove azioni prive di valore nominale, da assegnarsi
agli azionisti di Autogrill in numero pari a quelle da cia-
scuno possedute nella Società Scissa; e

- aumento delle riserve per complessivi Euro 365.278.184,00
(trecentosessantacinquemilioni duecentosettantottomilacentot-
tantaquattro virgola zero zero).

4.) (Decorrenza degli effetti della Scissione) - Gli effetti
della Scissione, ai sensi dell'articolo 2506-*quater* del codi-
ce civile, decorreranno, effettuata comunque l'ultima delle
iscrizioni del presente atto presso il Registro delle Imprese
di Novara, dalla data del giorno 1 (uno) ottobre 2013 (duemi-
latredici) (la "Data di Efficacia").

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, nu-
mero 6), richiamato dall'articolo 2506-*bis*, del codice civi-
le, le operazioni effettuate dalla Società Scissa e afferenti
agli elementi patrimoniali oggetto di Scissione saranno impu-

tate al bilancio della Società Beneficiaria a decorrere dalla predetta Data di Efficacia.

5.) (Trattamento riservato a particolari categorie di soci o ai possessori di titoli diversi dalle azioni - vantaggi particolari in favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione) - Le azioni ordinarie della Società Beneficiaria emesse a servizio della Scissione saranno, come detto, ammesse a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., nei modi e nei tempi che saranno stabiliti d'intesa con gli organismi competenti.

Come già previsto nel Progetto, il Consiglio di Amministrazione di Autogrill, riunitosi in data 3 maggio 2013, in relazione ai piani di incentivazione in essere, ha adottato, subordinatamente all'efficacia della Scissione ed in forza delle deleghe attribuite allo stesso, gli opportuni adeguamenti per consentire agli strumenti di incentivazione medesimi di continuare a raggiungere le finalità per cui gli stessi sono stati adottati, anche nel contesto della Scissione.

Fermo tutto quanto sopra, non sono previsti, in dipendenza della Scissione, trattamenti particolari per speciali categorie di soci o per i possessori di strumenti finanziari diversi dalle azioni della Società Scissa e dalle azioni della Società Beneficiaria.

Non sono inoltre previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla Scissione.

6.) (Prosecuzione nei rapporti della Scissa) - In conseguenza della presente Scissione, la Società Beneficiaria proseguirà di pieno diritto nella titolarità della Partecipazione ad essa assegnata per effetto della Scissione.

Per effetto del trasferimento della Partecipazione, peraltro, si creerà un gruppo autonomo facente capo alla Società Beneficiaria. In particolare, faranno indirettamente capo alla Società Beneficiaria tutte le partecipazioni, dirette e indirette, di WDFG SAU, ovvero:

- la partecipazione - pari al 99,96% del capitale sociale - nella società World Duty Free Group España SA, con sede legale in Calle Josefa Valcàrcel 30, Edificio Merrimack IV, Madrid, Spagna, Volume 20.644, M-365.571, codice fiscale A-84205863, capitale sociale pari ad Euro 10.772.462,00, anch'essa operante nel settore *Travel Retail & Duty Free*, che detiene a sua volta:

-- una partecipazione pari al 19,9% del capitale sociale di WDFG UK Holdings (come di seguito definita); nonché

-- le partecipazioni nelle società indicate nel documento allegato al Progetto sotto C, anch'esse operative nel settore *Travel Retail & Duty Free*;

- la partecipazione - pari all'80,1% del capitale sociale - nella società World Duty Free Group UK Holdings Ltd., con sede legale in 4 New Square, Bedford Lakes, Feltham, Middlesex,

TW14 8HA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02872512, capitale sociale pari a GBP 12.484.397,00 ("WDFG UK Holdings"), anch'essa attiva nel *business Travel Retail & Duty Free*, a propria volta titolare direttamente o indirettamente delle partecipazioni nelle società pure indicate nel documento documento allegato al Progetto sotto C (ed anch'esse attive nel *business Travel Retail & Duty Free*), tra cui World Duty Free Group UK Ltd.

7.) (Trascrizioni, volture, cambi di intestazione, ecc.) - Viene sin d'ora espressamente autorizzata l'esecuzione da parte dei rappresentanti ed incaricati della Società Beneficiaria di tutti gli eventuali occorrenti trapassi, annotamenti, trascrizioni, volture, comunicazioni, cambi di intestazione alla Beneficiaria con riferimento alla Partecipazione.

8.) (Statuti Sociali delle società partecipanti alla Scissione) - Si dà atto che, conformemente a quanto previsto nel Progetto e a quanto deliberato dalla più volte citata Assemblea Straordinaria della Società Beneficiaria del 6 giugno 2013, con efficacia dalla Data di Efficacia, avranno pure corso per WDF le modifiche statutarie deliberate in quella sede con conseguente adozione del nuovo testo di Statuto Sociale (allegato sotto "D" al più volte citato verbale) e che si allega nuovamente al presente atto sotto "D". Sotto "E" si allega invece il nuovo testo di Statuto Sociale di Autogrill che sarà pure efficace con efficacia dalla Data di Efficacia e che prevede l'adeguamento dell'Art. 5 (cinque) dello stesso per effetto della riduzione del capitale sociale di cui sopra al precedente punto 2.) del presente atto.

* * *

9.) (Spese e tasse) - Le spese e gli onorari notarili e l'imposta di registro in misura fissa del presente atto sono a carico della Società Beneficiaria.

* * *

Ai soli fini della percezione degli onorari notarili si precisa nuovamente che il patrimonio netto di pertinenza di quanto assegnato per Scissione, è pari a complessivi Euro 428.878.184,00.


Del presente ho dato lettura ai Componenti che lo approvano e con me sottoscrivono alle ore 9,00 omessa per loro espressa dispensa la lettura degli Allegati.

Consta di quattro fogli scritti con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e di mio pugno completati per pagine quattordici e della quindicesima sin qui.

F.to Paola Bottero

F.to Marcello Marzo

F.to Carlo Marchetti notaio



All. "A" al n. 10.214 / 5305 di rep.

N. 2 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 20 (venti)

del mese di *settembre*

In Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16.

Avanti a me *Carlotta Dorina Stella Marchetti*, notaio in
Garbagnate Milanese, iscritta presso il Collegio Notarile di
Milano, è comparso il Signor:

- *Tondato Da Ruos Gianmario*, nato a Oderzo (TV) il giorno 12
febbraio 1960, domiciliato per la carica in Rozzano
(MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,
il quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua veste
di Amministratore Delegato e, come tale, in legale
rappresentanza della società per azioni quotata denominata:

"Autogrill S.p.A."

con sede legale in Novara, via Luigi Giulietti n. 9, capitale
sociale deliberato Euro 1.172.288.000,00, capitale sociale
sottoscritto e versato Euro 132.288.000,00, codice fiscale e
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di
Novara: 03091940266, iscritta al R.E.A. di Novara al n.
188902, (di seguito anche: la "Società"),
anche in esecuzione della delibera dell'assemblea
straordinaria della Società stessa del 6 giugno 2013 (di cui

a verbale in data 11 giugno 2013, n. 9.835/5.141 di rep. del notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 13 giugno 2013 al numero 18909 serie 1T) debitamente iscritta al Registro delle Imprese di Novara in data 12 giugno 2013 (numero di protocollo 16711/2013).

Detto componente, della cui identità personale io notaio sono certa, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- **Avv. Paola BOTTERO**, nata a Vicenza il giorno 30 gennaio 1959, C.F. n. BTT PLA 59A70 L8400, domiciliata per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

- **Avv. Marcello MARZO**, nato a Novara il giorno 26 ottobre 1968, C.F. n: MRZ MCL 68R26 F9520, domiciliato per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

- **Avv. Marta REALE**, nata a Napoli il 16 febbraio 1976, C.F. n: RLE MRT 76B56 F839C, domiciliata per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

- **Avv. Carlo ZANNONI**, nato a Milano il 7 luglio 1977, C.F. ZNN CRL 77L07 F205P, domiciliato per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z, affinché i medesimi, anche disgiuntamente fra loro e con

piena pari facoltà, abbiano a stipulare l'atto di scissione parziale proporzionale della Società a favore della società per azioni con unico socio denominata "World Duty Free S.p.A." (o in forma abbreviate, "WDF S.p.A.") con sede legale in Novara, via Greppi n. 2, capitale sociale euro 120.000,00 i.v., codice fiscale, P. Iva e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Novara: 02362490035, iscritta al R.E.A. di Novara al n. 231704, in esecuzione della sopra citata delibera del 6 giugno 2013.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire all'atto pubblico di scissione da attuarsi secondo le modalità tutte di cui al progetto di scissione approvato dalla citata delibera assembleare, sottoscrivere eventuali atti integrativi e modificativi, occorrendo acconsentire a far effettuare volture, trascrizioni ed annotamenti presso pubblici registri, provvedere in genere a tutto quanto richiesto per la completa attuazione della scissione, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà di cui all'art. 1395 c.c..

nel
mezzese io Notaio ho dato lettura al
componente che lo approvò e con l'ue
sottoscivò.

Costa
di un foglio scritto col mezzo meccanico
ciclo per conto di mio fiduciario e di
mio pugno completato per pag. tre
e delle quante sin qui.

Stando a Pollino

Tabacca Mellomoretta



Att. "B" al n. 10.214 / 5305 di rep.

N. 1 di rep.

Procura Speciale

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2013 (duemilatredici)

il giorno 20 (venti)

del mese di *settembre*

In Milano, Corso di Porta Vittoria n. 16.

Avanti a me *Carlotta Dorina Stella Marchetti*, notaio in
Garbagnate Milanese, iscritta presso il Collegio Notarile di
Milano, è comparso il Signor:

- *Roverato Paolo*, nato a Padova il giorno 4 aprile 1963,
domiciliato per la carica in Novara, via Greppi n. 2, il
quale dichiara di agire non in proprio ma nella sua veste di
Consigliere di Amministrazione e, come tale, in
rappresentanza organica della società per azioni con unico
socio denominata:

"World Duty Free S.p.A."

(o in forma abbreviate, "WDF S.p.A.") con sede legale in
Novara, via Greppi n. 2, capitale sociale euro 120.000,00
i.v., codice fiscale, P. Iva e numero di iscrizione presso il
Registro delle Imprese di Novara: 02362490035, iscritta al
R.E.A. di Novara al n. 231704 (di seguito anche: la
"Società"),

in esecuzione della delibera dell'assemblea straordinaria
della Società stessa del 6 giugno 2013 (di cui a verbale in

pari data n. 9.827/5.137 di rep. del notaio in Milano Carlo Marchetti, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 1 in data 13 giugno 2013 al numero 18893 serie 1T) debitamente iscritta al Registro delle Imprese di Novara in data 12 giugno 2013 (n. di protocollo 16719/2013).

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certa, con il presente atto dichiara di conferire, come conferisce, procura speciale ai signori:

- Avv. Paola BOTTERO, nata a Vicenza il giorno 30 gennaio 1959, C.F. n. BTT PLA 59A70 L8400, domiciliata per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

- Avv. Marcello MARZO, nato a Novara il giorno 26 ottobre 1968, C.F. n: MRZ MCL 68R26 F9520, domiciliato per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

- Avv. Marta REALE, nata a Napoli il 16 febbraio 1976, C.F. n: RLE MRT 76B56 F839C, domiciliata per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

- Avv. Carlo ZANNONI, nato a Milano il 7 luglio 1977, C.F. ZNN CRL 77L07 F205P, domiciliato per l'incarico in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori, Strada 5 - Palazzo Z,

affinchè i medesimi, anche disgiuntamente fra loro e con piena pari facoltà, abbiano a stipulare l'atto di scissione

parziale proporzionale della società per azioni quotata
denominata "Autogrill S.p.A." (con sede legale in Novara, via
Luigi Giulietti n. 9, capitale sociale deliberato Euro
1.172.288.000,00, capitale sociale sottoscritto e versato
Euro 132.288.000,00, codice fiscale e numero di iscrizione
presso il Registro delle Imprese di Novara: 03091940266,
iscritta al R.E.A. di Novara al n. 188902) a favore della
Società, in esecuzione della sopra citata delibera del 6
giugno 2013.

A tale scopo i nominati procuratori potranno intervenire
all'atto pubblico di scissione da attuarsi secondo le
modalità tutte di cui al progetto di scissione approvato
dalla citata delibera assembleare, sottoscrivere eventuali
atti integrativi e modificativi, occorrendo acconsentire a
far effettuare volture, trascrizioni ed annotamenti presso
pubblici registri, provvedere in genere a tutto quanto
richiesto per la completa attuazione della scissione, con
ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario ed opportuno,
nessuno escluso ed eccettuato, avendo fin d'ora per
ratificato quanto compiuto dai nominati procuratori speciali.

Il tutto da esaurirsi per unico atto e con l'espressa facoltà
di cui all'art. 1395 c.c..

Del
mese io Notaio ho dato lettura al
colpante che lo approvò e con
me sottoscrittore

Costa
di un foglio scritto col mezzo Mec-
conici da persona di mio fidejussore
e di mio pegno completato per
pagare tre e della quarta sin qui -
Esce Costa



Stabiana Felomarchetti

All. "C" al n. 10.214/5305
di rep.

Charitelli

**PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE PROPORZIONALE DI
AUTOGRILL S.P.A.
IN FAVORE DELLA SOCIETÀ INTERAMENTE POSSEDUTA
WORLD DUTY FREE S.P.A.**



Charitelli

Ai sensi degli artt. 2506-bis e 2501-ter del codice civile

BM

Autogrill S.p.A.
Sede legale in Novara, Via L. Giulietti n. 9 e Sede secondaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori
- Strada 5, Palazzo Z
Capitale sociale Euro 132.288.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Novara
C.F. 03091940266

World Duty Free S.p.A.
Sede in Novara
Capitale sociale Euro 120.000,00 i.v. - Registro delle Imprese di Novara
C.F. 02362490035

INDICE

1. Premessa.....	1
2. Tipo, denominazione e sede delle società partecipanti alla scissione.....	2
2.1 Società Scissa.....	2
2.2 Società Beneficiaria	3
3. Statuto della Società Scissa e della Società Beneficiaria.....	3
3.1 Statuto della Società Scissa.....	3
3.2 Statuto della Società Beneficiaria	3
4. Elementi patrimoniali oggetto di scissione ed effetti patrimoniali della Scissione.....	5
4.1 Tipologia di scissione e situazioni patrimoniali di riferimento.....	5
4.2 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria.....	6
4.3 Effetti patrimoniali della Scissione e della distribuzione del dividendo.....	6
4.3.1 <i>Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Scissa.....</i>	<i>6</i>
4.3.2 <i>Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Beneficiaria</i>	<i>7</i>
4.3.3 <i>Dati di sintesi.....</i>	<i>7</i>
4.4 Ulteriori effetti della Scissione.....	9
5. Rapporto di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria.....	9
6. Modalità di assegnazione delle azioni della Società Beneficiaria	10
7. Condizioni cui sono subordinati il perfezionamento e l'efficacia della Scissione...	10
8. Data di decorrenza degli effetti della Scissione	10
9. Trattamento riservato a particolari categorie di soci	11
10. Vantaggi particolari a favore degli amministratori	11

1. **PREMESSA**

I Consigli di Amministrazione di Autogrill S.p.A. (“Autogrill” o “Società Scissa”) - società quotata al Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“Borsa Italiana”) – e di World Duty Free S.p.A. (“WDF” o “Società Beneficiaria”) – il cui capitale sociale è integralmente detenuto da Autogrill – hanno redatto e predisposto il seguente progetto di scissione parziale e proporzionale ai sensi dell’art. 2506-*bis* del codice civile (il “Progetto di Scissione”; l’operazione di scissione oggetto del Progetto di Scissione è definita la “Scissione”).

La Scissione, se approvata, sarà attuata mediante assegnazione da parte di Autogrill a favore di WDF della parte del patrimonio di Autogrill relativa alle attività indirettamente svolte dalla stessa nel settore c.d. *Travel Retail & Duty Free*, e più precisamente della partecipazione totalitaria detenuta da Autogrill nella società di diritto spagnolo World Duty Free Group SAU, con sede legale in Calle Josefa Valcárcel 30, Edificio Merrimack IV, Madrid, Spagna, iscritta al Registro delle Imprese di Madrid, Volume 5.701 Leave: M-93.305, codice fiscale A28293348, Partita IVA numero ESA28293348, capitale sociale pari a Euro 1.800.000,00 (“WDFG SAU”).

Per effetto della Scissione, agli Azionisti Autogrill saranno assegnate, senza versamento di corrispettivo, azioni della Società Beneficiaria in numero pari a quelle della Società Scissa da ciascuno possedute.

Contestualmente allo svolgimento delle attività necessarie al perfezionamento della Scissione, WDF richiederà alle autorità e agli organismi competenti l’ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul mercato regolamentato di uno stato membro dell’Unione Europea (il “Mercato Regolamentato Europeo”) che sarà individuato prima dello svolgimento delle Assemblee di Autogrill e di WDF convocate per l’approvazione del presente Progetto di Scissione.

A seguito della Scissione, le azioni di Autogrill continueranno ad essere quotate sul mercato MTA gestito da Borsa Italiana.

E’ previsto che, entro la data di efficacia della Scissione, WDFG SAU corrisponda a favore della Società Scissa un dividendo, la cui distribuzione è già stata deliberata in data 30 aprile 2013. E’ inoltre previsto che, sempre entro la data di efficacia della Scissione, HMSHost Corp. (società destinata a rimanere all’interno del gruppo che farà capo alla Società Scissa anche successivamente alla Scissione) trasferisca al gruppo facente capo alla Società Beneficiaria le attività di gestione su concessione dei *convenience store* presenti quasi esclusivamente in alcuni aeroporti nordamericani, attualmente gestite dalla stessa HMSHost Corp. e dalle sue controllate.

La Scissione ha uno scopo preminentemente industriale.

Il gruppo Autogrill opera nei due settori di attività del *Food & Beverage* e del *Travel Retail & Duty Free*, che presentano caratteristiche sostanzialmente differenti tra loro, sia in termini di mercato e contesto competitivo di riferimento, sia in termini di dinamiche gestionali e strategie di sviluppo. Tali caratteristiche si riflettono nei diversi risultati



Handwritten signature and scribbles on the right margin of the page.

storici e prospettici dei due settori e nelle strategie di sviluppo che essi potranno in essere nei prossimi anni.

Nel settore *Food & Beverage* la strategia del gruppo Autogrill si focalizzerà sulla razionalizzazione del modello di *business* e sul riposizionamento geografico e di canale. L'obiettivo principale è quello di incrementare la presenza nei canali a minore intensità di capitali, quali aeroporti e stazioni ferroviarie, e nelle geografie con maggiori prospettive di crescita, riducendo il peso delle attività autostradali europee, che sono caratterizzate da una maggiore incidenza dei costi fissi e da una più elevata intensità di capitale. A questo processo si affiancano attività di miglioramento dell'offerta commerciale per seguire ed anticipare l'evoluzione delle esigenze della clientela, con l'obiettivo di aumentare la penetrazione del traffico e recuperare marginalità.

Nel settore *Travel Retail & Duty Free* l'obiettivo sarà la crescita, che potrà essere perseguita grazie a un portafoglio contratti privo di scadenze rilevanti nel breve-medio periodo e all'eccellenza delle risorse di *business development*, provata in occasione delle molte gare internazionali vinte e dei recenti rinnovi delle concessioni negli aeroporti spagnoli.

La Scissione riflette la convinzione che la creazione di due distinti gruppi, focalizzati nei rispettivi settori di attività, permetterebbe a ciascuno di essi di meglio perseguire le proprie strategie e di migliorare i propri risultati, facendo leva sui rispettivi punti di forza.

Ai differenti obiettivi strategici si deve aggiungere che attualmente il settore *Food & Beverage* ed il settore *Travel Retail & Duty Free* sono gestiti in modo indipendente e che tra i due settori di attività non sussistono sinergie significative.

Inoltre, si ritiene che la separazione dei due settori, ottenuta attraverso la proposta Scissione, potrebbe consentire ai mercati finanziari una maggiore comprensione e, conseguentemente, una valutazione autonoma delle differenti strategie, nonché agevolare operazioni di aggregazione industriale nei rispettivi mercati di riferimento.

2. TIPO, DENOMINAZIONE E SEDE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

2.1 Società Scissa

Autogrill S.p.A., con sede legale in Novara, Via L. Giulietti n. 9 e sede secondaria in Rozzano (MI), Centro Direzionale Milanofiori - Strada 5, Palazzo Z, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 03091940266, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Novara al numero 188902.

Alla data del presente Progetto di Scissione, lo statuto di Autogrill indica un capitale sociale interamente sottoscritto e versato di Euro 132.288.000,00 rappresentato da n. 254.400.000 azioni del valore nominale di Euro 0,52 ciascuna, fermo restando che l'Assemblea di Autogrill, convocata in sede straordinaria in data 6 giugno 2013, sarà chiamata a deliberare sulla proposta di eliminazione del valore nominale unitario di tali

azioni.

Le azioni di Autogrill sono quotate sul MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana.

2.2 Società Beneficiaria

World Duty Free S.p.A. o anche in forma abbreviata **WDF S.p.A.**, società costituita in data 27 marzo 2013 ed iscritta presso il Registro delle Imprese in data 3 aprile 2013, con sede legale in Novara, Via Greppi, n. 2, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 023624490035, iscritta al R.E.A. presso la Camera di Commercio di Novara al numero 231704.

Alla data del presente Progetto di Scissione, lo statuto di WDF indica un capitale sociale di Euro 120.000,00, diviso in n. 120.000 azioni prive di valore nominale, integralmente detenuto da Autogrill.

Le azioni di WDF saranno quotate su un Mercato Regolamentato Europeo.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

3.1 Statuto della Società Scissa

Lo statuto della Società Scissa non subirà modifiche, eccezion fatta per quelle modifiche che:

- (a) verranno apportate all'art. 5 ("*Capitale sociale*") al fine di riflettere la riduzione del capitale sociale della Società Scissa - a seguito del perfezionamento della Scissione - dagli attuali Euro 132.288.000,00 ad Euro 68.688.000,00, il tutto come meglio descritto nel successivo par. 4.3;
- (b) saranno apportate al medesimo art. 5 ("*Capitale sociale*") per effetto della soppressione dell'indicazione del valore nominale unitario delle azioni della Società Scissa.

Lo statuto di Autogrill post-Scissione è allegato al presente Progetto di Scissione per farne parte integrante e sostanziale (All. A).

3.2 Statuto della Società Beneficiaria

É previsto che le azioni della Società Beneficiaria siano ammesse alla negoziazione su un Mercato Regolamentato Europeo.

Pertanto, l'Assemblea di WDF, che sarà convocata per l'approvazione della Scissione, sarà altresì chiamata a deliberare in merito all'adozione, con efficacia a far tempo dalla data di efficacia della Scissione, di un nuovo statuto conforme alle disposizioni in materia di *corporate governance* contenute nella normativa comunitaria di settore e applicabili alle società quotate su un Mercato Regolamentato Europeo.

Detto testo statutario, allegato al presente Progetto di Scissione per formarne parte integrante e sostanziale (Al. B), sarà comunque sostanzialmente coincidente con quello di Autogrill post-Scissione, fatto salvo quanto in appresso indicato e fermo restando che le azioni della Società Beneficiaria attribuiranno ai loro titolari diritti coincidenti con quelli attribuiti dalle azioni della Società Scissa:

- (a) all'art. 7 ("*Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea*"), la previsione che l'Assemblea possa validamente avere luogo, in Italia o in altro Stato dell'Unione Europea;
- (b) all'art. 7 ("*Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea*"), la previsione che l'Assemblea si tenga normalmente in unica convocazione, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare anche convocazioni successive;
- (c) all'art. 10 ("*Consiglio di Amministrazione*") in linea con quanto disposto dall'art. 147-ter, terzo comma, del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, la previsione che uno solo dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia tratto dalla lista di minoranza;
- (d) all'art. 10 ("*Consiglio di Amministrazione*") la previsione che l'Assemblea deliberi con le maggioranze di legge la conferma ovvero la sostituzione degli amministratori cooptati dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità individuate dal medesimo art. 10, fermo restando che il diritto di confermare o sostituire l'amministratore tratto dalla lista di minoranza spetterà ai soli azionisti di minoranza, essendo l'azionista di maggioranza privo del diritto di esprimere il proprio voto a tale proposito; non sarà peraltro previsto il diritto per gli azionisti che rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa percentuale, se inferiore, prevista dalle norme di legge, di proporre un proprio candidato per la sostituzione dell'amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione;
- (e) all'art. 20 ("*Collegio Sindacale*") la previsione che l'Assemblea deliberi in merito all'integrazione del Collegio Sindacale, a seguito di sostituzione o decadenza di alcuno dei suoi membri, secondo le maggioranze di legge;
- (f) alcune modifiche minori relative, in particolare, alla riformulazione letterale dell'oggetto sociale (art. 2), alla sede secondaria della società (art. 3), alla durata della società (art. 4) e al numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione (art. 10), nonché talune ulteriori modifiche volte a precisare alcune caratteristiche delle azioni emesse e le implicazioni connesse all'acquisto della qualità di Azionista (art. 5).

Si segnala inoltre che l'art. 5 ("*Capitale sociale*") dello statuto di WDF sarà modificato al fine di riflettere l'aumento del capitale sociale, per complessivi Euro 63.600.000,00, conseguente alla Scissione. In particolare, per effetto della stessa, il capitale sociale della Società Beneficiaria risulterà pari a complessivi Euro 63.720.000,00 e sarà rappresentato da n. 254.520.000 azioni prive di valore nominale, di cui n. 254.400.000 saranno

assegnate proporzionalmente agli Azionisti di Autogrill.

4. ELEMENTI PATRIMONIALI OGGETTO DI SCISSIONE ED EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SCISSIONE

4.1 Tipologia di scissione e situazioni patrimoniali di riferimento

La Scissione consiste nella scissione parziale proporzionale di Autogrill a favore di WDF, società preesistente, il cui capitale sociale - alla data del presente Progetto di Scissione - è interamente posseduto da Autogrill.

La Scissione, se approvata, sarà attuata mediante assegnazione da parte di Autogrill a favore di WDF della parte del patrimonio di Autogrill relativa alle attività indirettamente svolte dalla stessa nel settore c.d. *Travel Retail & Duty Free* (come meglio dettagliato al successivo par. 4.2).

Per effetto della Scissione, agli azionisti di Autogrill saranno assegnate, senza versamento di corrispettivo, azioni della Società Beneficiaria in numero pari a quello della Società Scissa da ciascuno possedute.

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 2506-ter e 2501-*quater* del codice civile è stata redatta la situazione patrimoniale al 15 aprile 2013 della Società Beneficiaria, approvata dal Consiglio di Amministrazione di WDF riunitosi in data 3 maggio 2013. Avvalendosi della facoltà concessa dal predetto art. 2501-*quater* del codice civile, la Società Scissa non ha invece predisposto una specifica situazione patrimoniale, bensì ha utilizzato il progetto di Bilancio relativo all'esercizio 2012, approvato dal Consiglio di Amministrazione riunitosi in data 7 marzo 2013 il quale, a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria della Società Scissa (convocata per il prossimo 6 giugno 2013), costituirà il bilancio di esercizio della Società Scissa per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2012 (il "Bilancio 2012").

Il progetto di Bilancio di Autogrill relativo all'esercizio 2012 è stato messo a disposizione degli Azionisti e del pubblico, secondo le modalità di legge, in data 23 aprile 2013.

Rispetto al Bilancio 2012, si segnala che, in data 30 aprile 2013, l'Assemblea di WDFG SAU ha deliberato la distribuzione ad Autogrill (socio unico della stessa) di un dividendo pari ad Euro 220.000.000,00 ed ha delegato l'esecuzione di tale delibera al Consiglio di Amministrazione della medesima società. Si prevede che il Consiglio di Amministrazione di WDFG SAU darà esecuzione alla delibera - con conseguente pagamento ad Autogrill dell'intero dividendo - entro la data di efficacia della Scissione.

Trattandosi di scissione proporzionale a favore di società il cui capitale, alla data del Progetto di Scissione, è interamente posseduto dalla Società Scissa - e tale rimarrà sino alla data di efficacia della Scissione - l'operazione non comporta in alcun modo una variazione del valore delle partecipazioni complessivamente possedute dagli azionisti della Società Scissa e pertanto non si è provveduto alla redazione della relazione degli



hsm

esperti di cui all'art. 2501-*sexies* del codice civile, prevista dall'art. 2506-*ter*, terzo comma, del codice civile.

4.2 Elementi patrimoniali oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria

L'attività nel settore *Travel Retail & Duty Free* è, ad oggi, indirettamente svolta da Autogrill attraverso il gruppo di società facente capo a WDFG SAU, società interamente controllata da Autogrill.

La Scissione - e conseguente separazione dei due settori di *business Travel Retail & Duty Free*, da un lato, e *Food & Beverage*, dall'altro lato - sarà pertanto attuata mediante assegnazione alla Società Beneficiaria della partecipazione totalitaria detenuta da Autogrill in WDFG SAU.

La Società Scissa assegnerà alla Società Beneficiaria la partecipazione in WDFG SAU, nel rispetto del principio della continuità di valori contabili, al valore di carico a cui la partecipazione è iscritta, pari - alla data del 31 dicembre 2012 - ad Euro 428.878.184,00.

Nessun altro elemento dell'attivo o del passivo della Società Scissa, al di fuori di quanto qui espressamente indicato, costituirà oggetto di assegnazione da parte di Autogrill a favore di WDF. Pertanto, il valore del patrimonio netto oggetto di assegnazione è pari ad Euro 428.878.184,00.

4.3 Effetti patrimoniali della Scissione e della distribuzione del dividendo

4.3.1 Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Scissa

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto della Società Scissa verrà ridotto per l'importo di Euro 428.878.184,00 (pari al valore di carico al 31 dicembre 2012 della partecipazione in WDFG SAU che Autogrill trasferirà a WDF). Tale riduzione sarà imputata alle varie voci del patrimonio netto di Autogrill sulla base del rapporto tra i patrimoni netti della Società Scissa e della Società Beneficiaria risultanti dalla Scissione, assumendo come riferimento i dati al 31 dicembre 2012 della Società Scissa e tenendo anche conto: (i) degli eventi rilevanti successivi al 31 dicembre 2012 (indicati nel successivo par. 4.3.3), i cui effetti - determinati nel relativo ammontare alla data del presente Progetto di Scissione - si produrranno sui precitati patrimoni netti entro la data di efficacia della Scissione; nonché (ii) degli arrotondamenti necessari alla definizione del valore nominale (inespresso) unitario delle azioni della Società Scissa e della Società Beneficiaria.

Più precisamente, la riduzione per Euro 428.878.184,00 del patrimonio netto di Autogrill sarà imputata:

- (a) per Euro 63.600.000,00 a decremento del capitale sociale;
- (b) per complessivi Euro 365.278.184,00 a riduzione delle riserve, ovvero:
 - (i) per Euro 12.720.000,00 a decremento della riserva legale (che diverrà perciò pari ad Euro 13.737.600,00); e

- (ii) per Euro 352.558.184,00 a riduzione della voce "altre riserve e utili indivisi" (il cui importo diventerà pari ad Euro 207.394.776,00).

Considerata la proposta di soppressione del valore nominale unitario delle azioni, la summenzionata riduzione del capitale sociale di Autogrill non darà luogo ad alcun annullamento di azioni.

4.3.2 *Effetti della Scissione sul patrimonio della Società Beneficiaria*

Per effetto della Scissione, il patrimonio netto della Società Beneficiaria aumenterà di Euro 428.878.184,00 (importo pari al valore di carico al 31 dicembre 2012 della partecipazione in WDFG SAU che Autogrill trasferirà a WDF), mediante imputazione:

- (a) a capitale sociale per Euro 63.600.000,00, con conseguente incremento dello stesso da Euro 120.000,00 a Euro 63.720.000,00; e
- (b) a riserve per complessivi Euro 365.278.184,00, ossia:
 - (i) a riserva legale per Euro 12.720.000,00; e
 - (ii) alla voce "altre riserve e utili indivisi" per Euro 352.558.184,00.

L'aumento di capitale di cui sopra avverrà mediante l'emissione di n. 254.400.000 nuove azioni. Pertanto, per effetto della Scissione il capitale sociale della Società Beneficiaria risulterà rappresentato da complessive n. 254.520.000 azioni prive di valore nominale.

4.3.3 *Dati di sintesi*

Di seguito si riepilogano gli effetti patrimoniali sopra descritti.

In particolare, nella prima colonna si riportano le voci di patrimonio netto della Società Scissa ante-Scissione al 31 dicembre 2012, nella seconda colonna sono rappresentati gli effetti della Scissione sul patrimonio netto della Società Beneficiaria e nella terza colonna le voci del patrimonio netto della Società Scissa come risultanti dall'esecuzione della Scissione. Si sono inoltre considerati gli effetti - determinati nel relativo ammontare alla data del presente Progetto di Scissione - sui patrimoni netti delle Società, connessi agli eventi rilevanti che, sebbene successivi al 31 dicembre 2012, si prevede si saranno prodotti alla data di efficacia della Scissione. Non sono invece stati considerati né gli effetti che potrebbero derivare da eventi non significativi e poco rilevanti, né quelli correlati al risultato che la Società Scissa maturerà dall'1 gennaio 2013 alla data di efficacia della Scissione.

La rappresentazione fornita nella tabella di cui sotto si fonda poi sul presupposto che l'Assemblea della Società Scissa convocata per l'approvazione del Bilancio 2012 non deliberi la distribuzione di alcun dividendo, in linea con quanto proposto dal Consiglio di Amministrazione della medesima Società riunitosi il 7 marzo 2013.

	Autogrill SpA ante Scissione	Effetti sul patrimonio netto di World Duty Free SpA derivanti dalla Scissione	Autogrill SpA post Scissione
Capitale Sociale	132.288.000	*63.600.000	68.688.000
Riserva legale	26.457.600	12.720.000	13.737.600
Riserva da valutazione di strumenti derivati di copertura	(10.034.545)	-	(10.034.545)
Riserva azioni proprie	(7.724.711)	-	(7.724.711)
Altre riserve e utili indivisi	559.952.960	352.558.184	207.394.776
Perdita dell'esercizio 2012	(14.577.721)		(14.577.721)
Patrimonio netto al 31 dicembre 2012	686.361.583	428.878.184	257.483.399
<i>Effetti rilevanti considerati che interverranno successivamente al 31 dicembre 2012 ed entro la data di efficacia della Scissione</i>			
Distribuzione di dividendi da WDFG SAU alla Società Scissa **	220.000.000	-	220.000.000
Variazione principi contabili dall'1 gennaio 2013 ***	(6.509.485)	-	(6.509.485)
Patrimonio netto inclusivo degli effetti rilevanti considerati che interverranno successivamente al 31 dicembre 2012 ed entro la data di efficacia della Scissione	899.852.098	428.878.184	470.973.914

* Il capitale sociale di WDF a seguito della Scissione sarà pari a Euro 63.720.000,00 in considerazione del fatto che WDF ha un capitale sociale di Euro 120.000,00 ante-Scissione.

** É previsto che prima della data di efficacia della Scissione WDFG SAU distribuisca ad Autogrill dividendi per un ammontare lordo pari a Euro 220.000.000,00. La tabella riflette pertanto gli effetti di tale distribuzione (già deliberata in data 30 aprile 2013), la quale, in considerazione della situazione fiscale di Autogrill, non determinerà alcun effetto fiscale per la Società Scissa.

*** A partire dall'1 gennaio 2013 risulta obbligatoria l'applicazione dello IAS 19 *revised*, che prevede che le variazioni derivanti dalle differenze attuariali calcolate in relazione ai programmi di beneficiari dipendenti siano interamente rilevate nelle altre componenti del conto economico complessivo. L'ammontare riportato in tabella rappresenta l'effetto sul patrimonio netto di Autogrill derivante da tale applicazione.

4.4 Ulteriori effetti della Scissione

Per effetto del trasferimento della partecipazione di Autogrill in WDFG SAU, si creerà un gruppo autonomo facente capo alla Società Beneficiaria (i cui Azionisti, alla data di efficacia della Scissione, coincideranno con gli Azionisti di Autogrill alla medesima data). In particolare, faranno indirettamente capo alla Società Beneficiaria tutte le partecipazioni, dirette e indirette, di WDFG SAU, ovvero:

- (a) la partecipazione - pari al 99,96% del capitale sociale - nella società World Duty Free Group España SA, con sede legale in Calle Josefa Valcárcel 30, Edificio Merrimack IV, Madrid, Spagna, Volume 20.644, M-365.571, codice fiscale A-84205863, capitale sociale pari ad Euro 10.772.462,00, anch'essa operante nel settore *Travel Retail & Duty Free*, che detiene a sua volta:
 - (i) una partecipazione pari al 19,9% del capitale sociale di WDFG UK Holdings (come di seguito definita); nonché
 - (ii) le partecipazioni nelle società indicate nel documento che si allega al presente Progetto di Scissione quale **All. C**, anch'esse operative nel settore *Travel Retail & Duty Free*,
- (b) la partecipazione - pari all'80,1% del capitale sociale - nella società World Duty Free Group UK Holdings Ltd., con sede legale in 4 New Square, Bedford Lakes, Feltham, Middlesex, TW14 8HA, numero di iscrizione al Registro delle Imprese 02872512, capitale sociale pari a GBP 12.484.397,00 ("WDFG UK Holdings"), anch'essa attiva nel *business Travel Retail & Duty Free*, a propria volta titolare direttamente o indirettamente delle partecipazioni nelle società indicate nel documento che si allega al presente Progetto di Scissione quale **All. C** (anch'esse attive nel *business Travel Retail & Duty Free*), tra cui World Duty Free Group UK Ltd..

5. RAPPORTO DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

A tutti gli Azionisti della Società Scissa verranno attribuite azioni della Società Beneficiaria in ragione di una azione della Società Beneficiaria a fronte di una azione della Società Scissa.

Non è previsto un conguaglio in danaro.

6. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

L'assegnazione ai soci della Società Scissa delle azioni della Società Beneficiaria avverrà, in regime di dematerializzazione e per il tramite degli intermediari autorizzati, a partire dalla data di efficacia della Scissione, con i tempi e secondo le modalità che verranno rese note mediante la pubblicazione di apposito avviso sul sito internet della Società Scissa e su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

In considerazione delle azioni proprie attualmente detenute da Autogrill, in numero di 1.004.934, quest'ultima (oltre a conservare le predette azioni proprie) risulterà assegnataria di un ugual numero di azioni della Società Beneficiaria, cui dovranno aggiungersi le n. 120.000 azioni della Società Beneficiaria attualmente detenute da Autogrill. Ad esito della Scissione, pertanto, Autogrill risulterà titolare di complessive n. 1.124.934 azioni della Società Beneficiaria, rappresentanti circa lo 0,442% del capitale sociale della stessa.

Le azioni della Società Beneficiaria risulteranno ammesse alla negoziazione su un Mercato Regolamentato Europeo. La data di inizio delle negoziazioni di tali azioni sarà stabilita dagli organismi competenti con apposito provvedimento e coinciderà, al più tardi, con il primo giorno di negoziazione delle azioni della Società Scissa successivo alla data di efficacia della Scissione.

7. CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA SCISSIONE

La stipula dell'atto di scissione è subordinatamente condizionata al verificarsi, prima della data di stipula, dei seguenti eventi:

- (a) all'erogazione a favore di WDFG SAU e alcune sue controllate (società che, in conseguenza della Scissione, faranno tutte capo alla Società Beneficiaria) di un finanziamento a medio-lungo termine di importo complessivo massimo pari a Euro 1.250.000.000,00 in linea capitale (il "Finanziamento"); e
- (b) all'ottenimento della rinuncia da parte di alcune banche finanziatrici ad avvalersi dei rimedi previsti in alcuni contratti di finanziamento a medio-lungo termine di cui sono parte Autogrill e altre società del gruppo che ad essa fanno capo (le "Rinunce") ovvero, in alternativa all'ottenimento delle Rinunce, alla sottoscrizione di contratti per il rifinanziamento dell'esposizione in essere in forza dei contratti di finanziamento cui le Rinunce si riferiscono.

8. DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

La Scissione avrà effetto nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2506-*quater* del codice civile, a partire dalla data che sarà indicata nell'atto di scissione, in ogni caso successiva all'ultima delle date di iscrizione dell'atto stesso presso il competente ufficio del

Registro delle Imprese.

Gli effetti di cui all'art. 2501-ter, primo comma, n. 6, del codice civile, richiamato dall'art. 2506-quater, secondo comma, del codice civile (imputazione delle operazioni al bilancio della Società Beneficiaria) decorreranno dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

Le azioni della Società Beneficiaria assegnate ai soci della Società Scissa parteciperanno agli utili della Società Beneficiaria medesima a partire dalla data di efficacia giuridica della Scissione.

9. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI

Non esistono azioni della Società Scissa diverse dalle azioni ordinarie.

Alla data del presente Progetto di Scissione, Autogrill ha in essere due piani di incentivazione basati su azioni ordinarie Autogrill, nella forma di *stock option* e *stock grant*, che conferiscono ai beneficiari il diritto di ricevere azioni Autogrill dietro pagamento di un corrispettivo prefissato (*strike price* per il piano di *stock option*) ovvero in assegnazione gratuita (per il piano di *stock grant*). In relazione a tali piani, il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data 3 maggio 2013, tenuto conto della proposta di operazione straordinaria di Scissione, ha confermato gli strumenti di incentivazione in essere, adottando, subordinatamente all'efficacia della Scissione ed in forza delle deleghe attribuite allo stesso, gli opportuni adeguamenti per consentire agli strumenti di incentivazione di continuare a raggiungere le finalità per cui gli stessi sono stati adottati, anche nel contesto della Scissione.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adeguare la tipologia di azioni sottostanti i diritti di *stock option* e di *stock grant* in stretta correlazione con il rapporto di assegnazione della Scissione.

I beneficiari dei diritti di *stock option* e di *stock grant* riceveranno quindi, fermo restando, rispettivamente, il pagamento dello *strike price* prestabilito o il verificarsi della condizione di assegnazione gratuita, una azione ordinaria Autogrill ed una azione ordinaria WDF per ogni diritto di *stock option* o *stock grant* posseduto.

10. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle Società partecipanti alla Scissione.

Sono salve eventuali variazioni richieste dalle competenti autorità ed aggiornamenti numerici connessi e/o conseguenti a quanto previsto nel presente Progetto di Scissione, nonché quelle eventuali modifiche che non incidano sui diritti dei soci o di terzi, ai sensi dell'art. 2502, secondo comma, del codice civile.

Allegati:

- (a) Statuto di Autogrill S.p.A. post-Scissione;
- (b) Statuto di World Duty Free S.p.A. post-Scissione
- (c) Partecipazioni detenute direttamente ed indirettamente da World Duty Free Group SAU

3 maggio 2013

Per Autogrill S.p.A.

Per World Duty Free S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Gilberto Benetton

Gianmario Tondato Da Ruos

**STATUTO SOCIALE DI
AUTOGRILL S.p.A.**

**CAPO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, market, ivi inclusi negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità duty free e duty paid, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione;
- b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 68.688.000 (sessantottomilioneicentottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilionequattrocentomila) azioni prive di valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill prive di valore nominale, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

In data 21 aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il

capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo di Euro 1.820.000, con emissione di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale di Euro 0,52 per ogni azione, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall'Assemblea degli Azionisti in pari data, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o di riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato.

Articolo 6

Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale. La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.



Handwritten signature

Handwritten signature

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e

regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due);
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalla disciplina pro tempore vigente.



Handwritten signature or initials in black ink, located below the official stamp.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

In ogni caso dovrà essere assicurato, sia in sede di cooptazione sia in sede assembleare, il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri

Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 8 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12

Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta



domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In particolare, anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.

Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17

Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti. Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base



Handwritten signature or initials.

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dall'unica lista, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo ed il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

CAPO VI

BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la

distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo ai presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

**CAPO VII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

Articolo 23

Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 24

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

**STATUTO SOCIALE DI
World Duty Free S.p.A.**

**CAPO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina World Duty Free S.p.A..

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di market, negozi e punti vendita, ed in particolare negozi e punti vendita collocati all'interno di siti aeroportuali, in modalità duty free e duty paid, nonché di connesse attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione.

La società, inoltre, può svolgere sia in Italia che all'estero e sempre anche mediante proprie società partecipate, attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, così come la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari e simili.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà prestare assistenza e coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, alle società ed enti cui partecipa, nonché, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Novara.

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di

ogni genere.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 63.720.000,00 (sessantatremilionisettecentoventimila) diviso in 254.520.000 (duecentocinquantaquattromilionicinquecentoventimila) azioni prive di valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Ogni azione dà diritto ad un voto e conferisce al suo titolare la qualità di azionista della società. L'assunzione della qualità di azionista comporta, di per sé sola, adesione al presente statuto.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile italiano ("Codice Civile").

Articolo 6

Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in



10/5/20

Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia, anche fuori della sede sociale, o in altro stato membro dell'Unione Europea.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in più convocazioni, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea,

su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV
AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 6 giugno 2013), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun



Handwritten signature or initials.

candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- b) 1 (un) Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalla disciplina pro tempore vigente.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,

l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza non possa assumere la carica o, avendola assunta, decada, subentrerà il candidato appartenente alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica.

L'Assemblea provvederà alla conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero alla nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, con le maggioranze di legge, fermo restando che, se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare. In ogni caso dovrà essere assicurato, sia in sede di cooptazione sia in sede assembleare, il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12

Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri



Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In particolare, anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.

Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17

Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo

e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 6 giugno 2013), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo



Handwritten signature or initials.

Handwritten signature.

mandato successivo al 6 giugno 2013) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;
- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dall'unica lista, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo ed il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

CAPO VI
BILANCIO E UTILI
Articolo 21
Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di

tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo ai presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-bis del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24


Rinvio alle norme di legge


Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.



Handwritten signature


Handwritten signature





Handwritten signature

Handwritten signature



**STATUTO SOCIALE DI
World Duty Free S.p.A.**

**CAPO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina World Duty Free S.p.A..

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di market, negozi e punti vendita, ed in particolare negozi e punti vendita collocati all'interno di siti aeroportuali, in modalità duty free e duty paid, nonché di connesse attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione.

La società, inoltre, può svolgere sia in Italia che all'estero e sempre anche mediante proprie società partecipate, attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, così come la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari e simili.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potrà prestare assistenza e coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, alle società ed enti cui partecipa, nonché, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Novara.

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata una o più volte. E' escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II
CAPITALE SOCIALE – AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 63.720.000,00 (sessantatremilionisettecentoventimila) diviso in 254.520.000 (duecentocinquantaquattromilionicinquecentoventimila) azioni prive di valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

Le azioni sono nominative e sono soggette al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata degli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati.

Ogni azione dà diritto ad un voto e conferisce al suo titolare la qualità di azionista della società. L'assunzione della qualità di azionista comporta, di per sé sola, adesione al presente statuto.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile italiano ("Codice Civile").

Articolo 6

Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia, anche fuori della sede sociale, o in altro stato membro dell'Unione Europea.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in più convocazioni, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

La convocazione è fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a

quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea
Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti
Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 5 (cinque) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate

dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 6 giugno 2013), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 1 (uno);
- b) 1 (un) Amministratore sarà tratto dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalla disciplina pro tempore vigente.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti di indipendenza tratto dalla medesima lista del

candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore tratto dalla lista di minoranza non possa assumere la carica o, avendola assunta, decada, subentrerà il candidato appartenente alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia ancora eleggibile e disposto ad accettare la carica.

L'Assemblea provvederà alla conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero alla nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, con le maggioranze di legge, fermo restando che, se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

In ogni caso dovrà essere assicurato, sia in sede di cooptazione sia in sede assembleare, il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato

Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in

ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12 **Cariche sociali**

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13 **Riunioni del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14 **Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione**

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 **Poteri del Consiglio di Amministrazione**

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- c) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In particolare, anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.

Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere direttamente o per il tramite di società

controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinando il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17

Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti.

Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a

condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti.

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci - che ne determina anche i criteri remunerativi - sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 6 giugno 2013), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 6 giugno 2013) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro

supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

- c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dall'unica lista, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo ed il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

CAPO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.

Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-*bis* del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24


Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.to Paola Bottero

F.to Marcello Marzo

F.to Carlo Marchetti notaio



**STATUTO SOCIALE DI
AUTOGRILL S.p.A.**

**CAPO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'**

Articolo 1

Denominazione

La società si denomina AUTOGRILL S.p.A..

Articolo 2

Oggetto

La società ha per oggetto:

- a) l'esercizio, anche indirettamente attraverso società partecipate, sia in Italia che all'estero, di attività di gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavole calde, alberghi, hotel, motel, impianti di distribuzione carburante e servizi connessi, market, ivi inclusi negozi e punti vendita, anche all'interno di siti aeroportuali in modalità duty free e duty paid, nonché di attività commerciali in tutte le forme e per tutti i generi consentiti dalle disposizioni di legge, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la somministrazione al pubblico e la vendita al dettaglio di alimenti e bevande, prodotti dolciari, profumeria, editoria, altri beni di consumo e generi di monopolio sia esenti che non da tassazione;
- b) l'assistenza e il coordinamento tecnico, commerciale e amministrativo, con o senza la locazione di beni e strumenti, delle società ed enti cui partecipa.

La società potrà, inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto occasionale e strumentale, non nei confronti del pubblico, effettuare tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, concedere avalli, cauzioni ed ogni altra garanzia in genere allo scopo di garantire obbligazioni proprie o di terzi, nonché assumere, solo a scopi di stabile investimento, sia direttamente, sia indirettamente, partecipazioni in altre società, enti o consorzi, stipulare contratti di associazione in partecipazioni in qualità di associante o associata, concedere in gestione a terzi la propria azienda o parte di essa, assumere in gestione aziende altrui o parti di esse.

Articolo 3

Sede

La società ha sede legale in Novara e sede secondaria in Rozzano (Milano).

La società ha facoltà di istituire, modificare e sopprimere, con le forme volta a volta richieste, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, uffici, succursali, rappresentanze, agenzie e dipendenze di ogni genere.

Articolo 4

Durata

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata una o più volte. È escluso il diritto di recesso per gli Azionisti che non hanno concorso all'approvazione della relativa deliberazione.

CAPO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale è di Euro 68.688.000 (sessantottomilioneisecentottantottomila) diviso in 254.400.000 (duecentocinquantaquattromilioni quattrocentomila) azioni prive di valore nominale e potrà essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti.

L'Assemblea può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, nonché la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione.

È consentita, nei modi e nelle forme di legge, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, mediante l'emissione di azioni ai sensi del primo comma dell'art. 2349 del codice civile.

In data 20 aprile 2010 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2439, comma 2, del codice civile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2441, commi 5 e 8, del codice civile e 134, comma 2, del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58, e con esecuzione entro e non oltre il 30 maggio 2015, per un importo di massimi Euro 1.040.000,00 (unmilionequarantamila e zero centesimi) (oltre sovrapprezzo), mediante l'emissione, anche in più tranches, di massime n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie Autogrill prive di valore nominale, godimento regolare, destinate esclusivamente e irrevocabilmente a servizio del Piano di Stock Option 2010, il tutto ai termini e alle condizioni di cui alla delibera stessa.

In data 21 aprile 2011 l'Assemblea Straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile e dell'art. 5 dello statuto sociale, per il periodo di cinque anni dalla data della deliberazione, la facoltà di aumentare il

capitale sociale, in una o più volte, per un ammontare massimo di Euro 1.820.000, con emissione di un numero massimo di 3.500.000 azioni ordinarie prive di valore nominale, godimento regolare, con imputazione a capitale di Euro 0,52 per ogni azione, da assegnare gratuitamente ai beneficiari del piano di incentivazione denominato Nuovo Leadership Team Long Term Incentive Plan Autogrill (L-LTIP), approvato dall'Assemblea degli Azionisti in pari data, nei termini, alle condizioni e secondo le modalità previsti dal medesimo piano; tali aumenti del capitale dovranno avvenire mediante utilizzo ai sensi dell'art. 2349, primo comma, del codice civile, di utili e/o di riserve di utili quali risultanti dall'ultimo bilancio volta a volta approvato.

Articolo 6

Categorie di azioni

Con delibera dell'Assemblea straordinaria può essere attribuita la facoltà di conversione delle azioni di una categoria in azioni di un'altra.

La società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione.

CAPO III

ASSEMBLEA

Articolo 7

Convocazione, diritto di intervento e di rappresentanza in Assemblea

L'Assemblea può aver luogo in Italia anche fuori della sede sociale.

La convocazione, il diritto di intervento e la rappresentanza in Assemblea sono regolati dalla legge.

L'Assemblea ordinaria e l'Assemblea straordinaria si tengono normalmente a seguito di più convocazioni. Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano in un'unica convocazione, con applicazione delle maggioranze richieste dalla normativa applicabile.

La convocazione é fatta mediante avviso da pubblicare sul sito Internet della Società, nonché con le modalità previste dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente con un preavviso non inferiore a quello minimo di legge rispetto alla data fissata per l'Assemblea

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi di legge anche mediante delega conferita in via elettronica nel rispetto delle norme regolamentari di tempo in tempo vigenti e con le modalità in esse stabilite. In tale ultimo caso, la notifica elettronica della delega potrà essere effettuata mediante trasmissione per posta elettronica secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione.

Gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono chiedere, nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando per iscritto nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.

Delle integrazioni proposte nel rispetto della normativa vigente è data notizia nel rispetto delle norme di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti

Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato dal Regolamento delle Assemblee approvato dall'Assemblea ordinaria degli Azionisti.

Articolo 8

Costituzione delle Assemblee e validità delle deliberazioni

Alle Assemblee ordinarie e straordinarie, anche in unica convocazione, si applicano le norme di legge e di statuto, sia per quanto riguarda la regolare costituzione delle stesse, sia per quanto riguarda la validità delle deliberazioni da assumere, nonché il diritto di intervento o la rappresentanza dei Soci.

Articolo 9

Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da altro Amministratore a tal fine incaricato dal Consiglio di Amministrazione. In difetto l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato, se nominati e presenti, ovvero dall'Amministratore presente più anziano d'età.

Il Presidente è assistito da un Segretario, nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente stesso.

Nei casi previsti dalla legge o quando è ritenuto opportuno dal Presidente, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente, con funzione di segretario.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio scelto dal Presidente.

CAPO IV

AMMINISTRAZIONE

Articolo 10

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri compreso tra un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 15 (quindici), i quali durano in carica 3 (tre) esercizi ovvero per il periodo, comunque non superiore a 3 (tre) esercizi, stabilito all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

L'Assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

In mancanza di deliberazione dell'Assemblea, il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione si intende automaticamente fissato in 15 (quindici).

Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina di legge e

regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali i candidati, in misura non superiore a 15 (quindici) ed in possesso dei requisiti disposti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti, dovranno essere elencati mediante l'attribuzione di un numero progressivo.

Le liste dovranno indicare quali candidati siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigenti.

Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati. Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari di tempo in tempo vigenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro i termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per le rispettive cariche. Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente.

Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra, sono considerate come non presentate.

Ogni avente diritto potrà votare una sola lista.

Al termine della votazione, risulteranno eletti i candidati delle due liste che hanno ottenuto il maggior numero di voti, secondo i seguenti criteri:

- a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli Azionisti saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, un numero di Amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere, tranne 2 (due);
- b) i restanti 2 (due) Amministratori saranno tratti dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti ("lista di minoranza"), che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di parità di voti di lista, si procederà a una nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti fermo restando quanto di seguito previsto per assicurare l'equilibrio tra i generi nel rispetto di quanto indicato dalla disciplina pro tempore vigente.

Se al termine della votazione non fossero eletti in numero sufficiente Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legale e regolamentare vigente, verrà escluso il candidato che non sia in possesso di tali requisiti eletto come ultimo in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e sarà sostituito dal candidato successivo avente i requisiti indipendenza tratto dalla medesima lista del candidato escluso. Tale procedura, se necessario, sarà ripetuta sino al completamento del numero degli Amministratori indipendenti da eleggere.

Qualora, inoltre, con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato del genere meno rappresentato non eletto della stessa lista secondo l'ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.

In caso di presentazione di una sola lista, ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, ovvero nel caso in cui la lista presentata non consenta la nomina di Amministratori indipendenti nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, l'Assemblea delibererà con le maggioranze di legge, fermo il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi.

L'Assemblea, anche nel corso del mandato, può variare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, sempre entro il limite di cui al primo comma del presente articolo, provvedendo alle relative nomine. Gli Amministratori così eletti scadranno con quelli in carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del Codice civile. In deroga alle precedenti disposizioni del presente articolo, qualora, per qualsiasi ragione, l'Amministratore o gli Amministratori tratto/i dalla lista di minoranza non possa/no assumere la carica o, avendola assunta, decada/no, subentrerà/anno il candidato o i candidati appartenente/i alla medesima lista, secondo il rispettivo ordine progressivo, che sia/no ancora eleggibile/i e disposto/i ad accettare la carica.

In ogni caso dovrà essere assicurato, sia in sede di cooptazione sia in sede assembleare, il rispetto della disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra i generi.

Per la conferma dell'Amministratore cooptato dal Consiglio di Amministrazione o per la nomina di altro Amministratore in sua sostituzione, nell'Assemblea successiva, si procederà secondo le seguenti modalità: gli Azionisti che da soli o insieme ad altri

Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari, potranno indicare un proprio candidato depositando la documentazione indicata al comma 8 del presente articolo, nei termini previsti dalla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

Se l'Amministratore cooptato, o l'Amministratore da questi sostituito, era tratto dalla lista di minoranza, l'Azionista che rappresenta la percentuale maggiore di capitale sociale presente in Assemblea e gli Azionisti ad esso collegati in alcun modo, anche indirettamente, non potranno votare.

Si applicano, *mutatis mutandis*, le precedenti disposizioni del presente articolo.

All'esito della votazione risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, s'intenderà dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dovrà essere convocata senza indugio dal Consiglio di Amministrazione per la ricostituzione dello stesso.

Articolo 11

Compenso degli Amministratori e dei membri dell'eventuale Comitato Esecutivo

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, se nominato, spetta un compenso annuo, stabilito dall'Assemblea per l'intero periodo di durata della carica, nonché il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

L'Assemblea, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente, delibera altresì in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché alle procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tali politiche.

Per gli Amministratori investiti di particolari cariche si provvede ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile.

Articolo 12

Cariche sociali

Il Consiglio nomina il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, e il Segretario, quest'ultimo scelto anche fuori dei suoi componenti. Può altresì nominare uno o più Vice Presidenti e, nei limiti di legge, uno o più Amministratori Delegati, con poteri congiunti e/o disgiunti.

Può inoltre attribuire agli altri Consiglieri particolari incarichi.

Articolo 13

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti o, in difetto, da 2 (due) Consiglieri, mediante avviso comunicato con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento 8 (otto) giorni prima della riunione ovvero, in caso d'urgenza, 48 (quarantotto) ore prima.

La convocazione del Consiglio è obbligatoria quando ne è fatta

domanda scritta da 2 (due) Consiglieri, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione o il Comitato Esecutivo possono essere convocati da ciascun membro del Collegio Sindacale, previa comunicazione inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalità e i termini espressi ai commi precedenti..

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio di Amministrazione.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Articolo 14

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti, non tenendosi conto di quelli astenuti per il calcolo della maggioranza.

Le deliberazioni del Consiglio constano dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15

Poteri del Consiglio di Amministrazione

La gestione della società spetta al Consiglio di Amministrazione.

Sono altresì attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni relative alle seguenti materie:

- a) la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- b) l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio;
- d) gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;
- e) il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale;
- f) salvo quanto stabilito nel successivo art. 18, l'indicazione di quali tra gli Amministratori hanno la rappresentanza della società.

Il Consiglio può delegare i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, determinando i poteri delegati. Esso può nominare direttamente procuratori e mandatari in generale per determinati atti, o categorie di atti, fissandone i poteri ed eventuali emolumenti.

Gli organi delegati riferiscono, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro

dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Gli Amministratori riferiscono tempestivamente al Collegio Sindacale, almeno con periodicità trimestrale, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o, se nominato, del Comitato Esecutivo, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che eventualmente eserciti attività di direzione e coordinamento.

Il Consiglio di Amministrazione adotta procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate, in conformità alla disciplina legale e regolamentare di tempo in tempo vigente.

In particolare, anche in assenza di motivato parere favorevole espresso dal comitato costituito da amministratori indipendenti non correlati o dell'equivalente presidio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in tema di operazioni con parti correlate, il Consiglio di Amministrazione può porre in essere le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, come definite dalle disposizioni regolamentari di tempo in tempo applicabili, a condizione che il compimento di tali operazioni sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5 del Codice Civile. Fermi i quorum previsti all'articolo 8 del presente Statuto, le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza si considerano autorizzate dall'Assemblea a condizione che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, come definiti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

In caso di voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti, le operazioni con parti correlate sono impedito solo qualora i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno un decimo del capitale sociale con diritto di voto. La proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea dovrà espressamente prevedere le due condizioni sopra indicate.

Le procedure relative alle operazioni con parti correlate adottate dalla Società possono prevedere, ove consentito, che, in caso di urgenza, le operazioni con parti correlate, da porre in essere direttamente o per il tramite di società controllate, che non siano di competenza dell'Assemblea e non debbano essere da essa autorizzate possano essere concluse, nei termini e alle condizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari di tempo in tempo vigenti, in deroga alle procedure ordinarie ivi contemplate.

Articolo 16

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile, determinandone il numero dei suoi membri e la durata in carica.

Sono membri di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente e, se

nominati, il o i Vice Presidenti e lo o gli Amministratori Delegati.
Alle riunioni del Comitato Esecutivo si applicano per quanto compatibili le norme degli articoli 13 e 14.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo devono essere comunicate al Consiglio di Amministrazione nella prima adunanza successiva e comunque entro il termine previsto dall'art. 2381 del Codice Civile.

Articolo 17

Direttori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare uno o più Direttori Generali, Vicedirettori Generali, Direttori, Procuratori per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri, anche di rappresentanza sociale, nonché gli eventuali emolumenti.

Articolo 18

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, (i) nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari tra soggetti in possesso di formazione universitaria, nonché di esperienza professionale nel settore contabile, economico e finanziario da almeno 5 anni e degli eventuali ulteriori requisiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e/o dalla disciplina legale e regolamentare vigente (ii) ne determina la durata e le modalità di revoca e (iii) gli conferisce adeguati poteri e mezzi.

Articolo 19

Rappresentanza

La rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta disgiuntamente al Presidente e ai Vice Presidenti. Spetta pure agli Amministratori Delegati nell'ambito delle proprie attribuzioni. Le persone cui sia stata delegata la rappresentanza sociale potranno rilasciare mandati generali o speciali a procuratori, avvocati e terzi.

CAPO V

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 20

Sindaci

Il Collegio Sindacale è composto di 3 (tre) Sindaci effettivi e 2 (due) Sindaci supplenti, rieleggibili.

Alla minoranza è riservata la facoltà di eleggere un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente.

Le attribuzioni, i doveri e la durata del Collegio Sindacale sono quelli stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'articolo 2404 del Codice Civile è ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano con mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere la documentazione e che sia assicurata la contestualità dell'esame e della deliberazione.

Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

Non possono essere nominati Sindaci effettivi e se eletti decadono dall'incarico coloro che superino il limite numerico di incarichi di amministrazione e controllo in altre società, o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, stabiliti dalle disposizioni legali e regolamentari vigenti .

Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei Soci – che ne determina anche i criteri remunerativi – sulla base di liste presentate dagli Azionisti nel rispetto della disciplina legale e regolamentare pro tempore vigente, anche con riguardo alla disciplina inerente l'equilibrio tra i generi, nelle quali è contenuto un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente.

Ogni Azionista potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena d'ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto gli Azionisti che da soli o insieme ad altri Azionisti rappresentino almeno l'1,5% del capitale sociale o la diversa misura, se inferiore, prevista da norme di legge o regolamentari.

Unitamente a ciascuna lista, entro i rispettivi termini sopraindicati, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per le rispettive cariche. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra, è considerata come non presentata.

Con le dichiarazioni sarà depositato per ciascun candidato un *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali.

Le liste che presentino un numero complessivo di candidati pari o superiore a tre devono essere composte da candidati appartenenti ad entrambi i generi, in modo che appartengano al genere meno rappresentato nella lista stessa almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012), e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno un quinto (in occasione del primo mandato successivo al 12 agosto 2012) e poi un terzo (comunque arrotondati all'eccesso) dei candidati alla carica di Sindaco supplente. All'elezione dei Sindaci si procede come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, 2 (due) membri effettivi e 1 (uno) supplente;
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti e che non risulti collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con gli Azionisti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, in base

all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente. Nel caso in cui più liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, risulta eletto il candidato di lista, sindaco effettivo e sindaco supplente, più anziano di età;

c) nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa.

Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alla disciplina pro tempore vigente inerente l'equilibrio tra generi, si provvederà, nell'ambito dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, ovvero dall'unica lista, alle necessarie sostituzioni, secondo l'ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea, ai sensi della disciplina legale vigente.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il Sindaco decade della carica.

In caso di sostituzione di un Sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato, anche eventualmente con funzioni di Presidente.

Le procedure di sostituzione di cui ai commi che precedono devono in ogni caso assicurare il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei Sindaci non si applicano nelle Assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei Sindaci effettivi e/o supplenti e del Presidente necessarie per l'integrazione del Collegio Sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'Assemblea delibera a maggioranza relativa fatto salvo il principio di cui al secondo comma del presente articolo ed il rispetto della vigente disciplina inerente l'equilibrio tra generi.

CAPO VI BILANCIO E UTILI

Articolo 21

Esercizio sociale

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata, nei termini previsti dalla disciplina di legge e regolamentare di tempo in tempo vigente entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il termine di 180 (centottanta) giorni da detta chiusura, ove tale termine sia richiesto in relazione alla redazione del bilancio consolidato, ove necessaria, ovvero alle altre esigenze previste dal secondo comma dell'articolo 2364 del Codice Civile.

Articolo 22

Destinazione degli utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale fino a quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, sono a disposizione dell'Assemblea per la

distribuzione del dividendo agli Azionisti e per altre destinazioni.
Il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare, ricorrendo i presupposti ed alle condizioni previste dall'articolo 2433-*bis* del Codice Civile, la distribuzione di acconti su dividendo.

CAPO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 23

Liquidazione

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea degli Azionisti procederà ad assumere le opportune deliberazioni ai sensi dell'articolo 2487 del Codice Civile.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24

Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nello statuto sono richiamate le norme di legge ad esso applicabili.

F.to Paola Bottero

F.to Marcello Marzo

F.to Carlo Marchetti notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Novara

Firmato Carlo Marchetti
Milano, 26 settembre 2013

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

